

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 08/02/2018

Esame del ricorso n. 0374160/2017 del 21/03/2017

proposto da)

nei confronti di 3115 - A

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 08/02/2018

FATTO

.1 - In data 03/06/2013, il ricorrente ha sottoscritto il finanziamento n. 20120145857712, con importo finanziato di euro 12.594,00, rata mensile di euro 202,40, oltre ad euro 13,20 mensili a titolo di spese di assicurazione, TAN (fisso) 8,96%, tasso di mora 14,60%, TAEG indicato nel contratto 9,34%.

Contesta che vi sia una difformità tra il TAEG dichiarato nel contratto e quello effettivo (11,58%), la quale deriva dalla mancata inclusione nel TAEG contrattuale del costo delle assicurazioni sul credito (polizze collettive n. 5059/01 e 5380/02), aventi un costo di euro 13,20 mensili e delle spese per le comunicazioni periodiche aventi un costo di euro 1,03.

Il ricorrente chiede che il Collegio:

- accerti che la clausola contrattuale che reca l'indicazione del TAEG è nulla, in quanto viola l'art. 125-bis TUB e disponga l'applicazione del tasso sostitutivo previsto da tale disposizione;
- ordini al resistente di cancellare eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate presso le banche dati creditizie in relazione al contratto di finanziamento all'origine della controversia.

.2 – Parte resistente deduce ed eccepisce che il costo del premio del pacchetto assicurativo - costituito dalle polizze collettive n. 5059/01 e n. 5380/02 -, a cui il ricorrente ha aderito, è stato escluso dal computo del TAEG in linea con le previsioni dell'art. 121, comma 2, TUB in vigore all'epoca della stipulazione del contratto all'origine della controversia.

Il carattere facoltativo di tali polizze è desumibile da una pluralità di indici:

- esse sono definite come opzionali nel contratto di finanziamento;
- l'istante vi ha aderito tramite un modulo apposito, separato ed autonomo rispetto al contratto di finanziamento;
- all'assicurato/cliente è riconosciuto il diritto di recesso senza che ciò abbia alcuna incidenza sulle condizioni del rapporto di finanziamento;
- ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo viene versato direttamente all'assicurato/cliente (o ai suoi aventi causa).

Aggiunge, poi, che la polizza "Progetto Protetto Infortuni" n. 5448/02, volta a coprire i rischi "Invalidità Permanente da Infortunio", non è connessa al rapporto di finanziamento e, di conseguenza, non doveva essere inclusa nel calcolo del TAEG, in linea con le previsioni dell'art. 121, co. 2 TUB.

Per mero scrupolo difensivo, l'intermediario rileva che la polizza in questione ha carattere facoltativo, come emerge dalle seguenti circostanze:

- 1) è qualificata come tale nella documentazione contrattuale;
- 2) l'istante ha aderito ad essa tramite un modulo apposito, separato ed autonomo rispetto al contratto di finanziamento;
- 3) la durata della copertura è di gran lunga inferiore a quella del finanziamento;
- 4) è previsto il diritto di recesso per il cliente senza alcuna conseguenza sul finanziamento;
- 5) il beneficiario in caso di sinistro è l'assicurato stesso, ossia il ricorrente.

Inoltre, secondo parte resistente, nel ricorso l'istante lamenta scostamenti del TAEG in valori percentuali (+/- 2,24) divergenti rispetto a quanto lamentato in sede di reclamo (+/- 4,82%), ed, inoltre, ha eccepito che il ricorso è generico, tenuto conto che il ricorrente ha ommesso ogni prova e/o conteggio circa la presunta erroneità del TAEG indicato in contratto.

Non può, poi, essere accolta la doglianza riguardante il mancato inserimento nel calcolo del TAEG dei costi per comunicazioni periodiche, in quanto non è stato addebitato alcun costo per tale voce di spesa.

Infine, precisa che il nominativo del ricorrente non è mai stato iscritto in alcuna banca dati creditizi.

Chiede, pertanto, che il ricorso venga respinto.

.3 – Con integrazione al ricorso, il ricorrente ha specificato che le polizze nn. 5380/02 e 5059/01 dovevano essere incluse nel calcolo del TAEG in quanto:

- sono state stipulate contestualmente al finanziamento, a copertura del rischio morte ed invalidità permanente;
- hanno durata coincidente a quella del finanziamento;
- il premio è finanziato dal resistente;
- si tratta di polizza CPI – Credit Protection Insurance, volta a garantire il rimborso del credito.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le seguenti ragioni.

Preliminarmente devono respingersi le eccezioni formulate da parte resistente in merito ad una parziale difformità tra reclamo e ricorso, e circa una parziale genericità di quest'ultimo, per quanto attiene le contestazioni relative al calcolo del TAEG, ed, in particolare, relativamente a presunti scostamenti del TAEG indicato nel ricorso rispetto a quanto lamentato in sede di reclamo, oltre che sotto il profilo dei conteggi dedotti nel ricorso stesso.

Invero, le doglienze formulate da parte resistente sono infondate, posto che il raffronto tra reclamo e ricorso, e l'analisi di quest'ultimo, fanno emergere, con riferimento a queste specifiche doglianze, la medesima causa petendi ed il medesimo petitum, risultando, tra l'altro, sufficientemente chiare e dettagliate le censure mosse nei confronti dell'intermediario.

Viceversa, deve rilevarsi che, quantunque parte resistente non l'abbia eccepito, tanto la contestazione in merito alla omessa inclusione nel calcolo del TAEG delle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, quanto la domanda volta ad ottenere la cancellazione di presunte segnalazioni pregiudizievoli, non sono presenti nel reclamo, sì che devono ritenersi inammissibili.

Invero nella sez. VI, § 1, delle vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, è previsto che: "Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario". Lo strumento del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è attribuito al "cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario". La rilevanza della fase del reclamo, intesa come contraddittorio tra banca e cliente in ordine alle contestazioni mosse da quest'ultimo, è sottolineata dalle ricordate Disposizioni regolanti l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario, laddove si evidenzia che il ricorso ai sistemi stragiudiziali non sostituisce, ma presuppone, un'effettiva e soddisfacente interlocuzione tra l'intermediario e il cliente volta a consentire il chiarimento delle rispettive posizioni e a favorire, ove possibile, una composizione bonaria dei possibili contrasti. L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce, pertanto, condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario. Di qui, la previsione secondo cui "Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo" (sez. VI, § 1).

Passando, poi, all'esame del merito del ricorso, deve rilevarsi che è pacifico tra le parti che le polizze n. 5059/01 e n. 5380/02 non sono state incluse nel calcolo del TAEG, mentre a nulla rilevano le deduzioni formulate da parte resistente riguardo alla polizza n. 5448/02, tenuto conto che parte ricorrente rispetto a quest'ultima polizza non ha formulato alcuna doglienza.

Ciò detto, deve, allora, tenersi presente che, con riferimento alla inclusione o meno nel calcolo del TAEG dei costi relativi alle coperture assicurative connesse al contratto, di recente, il Collegio di coordinamento (pronunce prott. nn. 10617, 10620 e 10621 del 12.09.2017), ha espresso il seguente principio di diritto: *'Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*

- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'.*

Nel fare applicazione del suddetto principio al caso in esame emerge che le polizze in oggetto, diversamente da quanto avvenuto, andavano incluse nel TAEG, risultando obbligatorie, posto che, dalla documentazione versata in atti, si rileva che:

- avevano funzione di copertura del credito;
- la durata dell'assicurazione era connessa a quella del finanziamento;
- era previsto il diritto di recedere esclusivamente entro 30 giorni dalla data di decorrenza;
- l'indennizzo era parametrato all'importo residuo del finanziamento;
- era prevista una provvigione per l'intermediario;
- l'intermediario non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare di avere offerto una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, o di aver offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula della polizza.

Orbene, come detto, ad avviso del Collegio il complesso degli elementi sopra menzionati induce a ritenere che i costi delle polizze in esame andassero considerati ai fini del computo del tasso annuo effettivo globale.

Pertanto, deve accertarsi la nullità della controversa clausola relativa al TAEG, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo vigente all'epoca della stipulazione del contratto, e, quindi, con l'obbligo per l'intermediario di rideterminare – ai sensi della disciplina applicabile all'epoca della stipula del contratto – il piano di ammortamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – il piano di ammortamento. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA